



Edoardo Capasso
NOTAIO

Repertorio n.97

Raccolta n.76

**Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei
del mese di ottobre alle ore nove e cinquantasette minuti
(26/10/2020)

In Ravenna, alla Piazza Duomo n.4, presso la Sala "Don Minzoni" del Seminario Arcivescovile, ove espressamente richiesto, avanti a me Avv. **EDOARDO CAPASSO**, Notaio in Ravenna, con mio studio alla Via Corrado Ricci n.29, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Ravenna

E' PRESENTE

la Signora **DONATINI SAULA**, cittadina italiana, nata a Marra-di (FI) il 30 giugno 1948, Codice Fiscale dichiarato DNT SLA 48H70 E971A, domiciliata per la carica presso la sede ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e in legale rappresentanza della **Associazione Provinciale "Pro Juventute"** con sede in Ravenna, Piazza Arcivescovado n.11, codice fiscale 80010420398, costituita con atto ricevuto dal Notaio Gian Paolo Toscano di Ravenna, in data 13 gennaio 1972, repertorio 2421/1262, debitamente registrato, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, istituito ai sensi dell'art.2 della L.R. 31 maggio 1993 n.26 s.m.i., munita dei necessari poteri in forza dell'atto costitutivo e del vigente statuto e giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 7 luglio 2020.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita, in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Generale della suddetta Associazione alla quale mi richiedere di assistere e elevare il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:
"Assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime elezione degli intervenuti ai sensi dell'art.10 del vigente statuto, la Signora Donatini Saula, la quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo avviso inviato ai soci in data 8 ottobre 2020
- che sono presenti, di persona o per delega, numero 39 (trentanove) associati aventi diritto di voto su un totale di numero 45 (quarantacinque) associati, pari all' 86,66% (ottantasei virgola sessantasei per cento) degli associati, come da **elenco** che si allega sotto la **lettera "A"**
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente, i seguenti membri:
Argnani Enrico (Vice Presidente)
Del Toro Sr. Serfina (Consigliere)
Ferrari Emilio (Consigliere)

Registrato a RAVENNA
il 09/11/2020
n. 9801 Serie 1T
per € Esente

mentre sono assenti, per giustificato motivo, De Lorenzi Fiorella (Consigliere) e Marittu Sr Giovanna (Consigliere aggiunto);

- che per l'Organo di Controllo sono presenti i seguenti componenti:

Pozzi Mauro

Ferrari Emilio

ACCERTATA

- l'identità, la legittimazione e i poteri dei presenti da parte dello stesso Presidente;

DICHIARA

la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione adeguamento statuto della Federazione FISM PRO IUVENUTE alla nuova normativa del terzo settore (D.Lgv n.117/17);

2 - Varie ed eventuali.

Dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente apre la

DISCUSSIONE

e illustra i motivi per i quali è necessario adeguare il vigente statuto alla normativa del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Il Presidente illustra, quindi, le modifiche necessarie ed espone le necessità per le quali è opportuno operare in tal senso.

Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente.

Terminata la lettura, dopo esauriente discussione, l'Assemblea, con votazione unanime, espressa per alzata di mano, il cui risultato viene accertato dal Presidente,

DELIBERA

I

di approvare il nuovo statuto dell'associazione adeguato alle integrazioni normative richieste dal D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), mantenendo, in ogni caso, immutato lo scopo e le finalità della Associazione stessa;

II

di prendere atto che il nuovo statuto sarà in vigore dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e che pertanto, fino a tale momento, l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attuale;

III

di prendere atto, in particolare, che il nuovo acronimo ETS e l'espressione Ente di Terzo Settore potranno essere utilizzati solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 117/2017;

IV

di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione, con ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto deliberato autorizzandolo, espressamente, ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o in ogni altro Pubblico Registro, delegandolo, inoltre, al deposito della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, al Notaio verbalizzante, dopo l'avvio del RUNTS, richiedendo, per la presente deliberazione, i benefici fiscali di cui all'art.82, commi 3 e 5, D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il Presidente mi consegna copia dello **statuto** nella versione aggiornata che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore undici e sedici minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione, tenuto conto che alla luce della citata normativa del Codice del terzo Settore la presente deliberazione e conseguenti modifiche statutarie contenute nell'allegato statuto sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla comparsante, che lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore undici e venti minuti.

Scritto in parte con mezzi informatici digitali da persona di mia fiducia e da me Notaio e completato a mano da me Notaio, l'atto si compone di due fogli per sei pagine.

F.to: Saula Donatini

F.to: Edoardo Capasso Notaio (impronta del sigillo)

ASSEMBLEA SOCI 26/10/2020

SEMINARIO RAVENNA - PIAZZA DUOMO 4

	SCUOLA MATERNA	DATA		FIRMA
		NOMINATIVO		
1	MADONNA DELLA FIDUCIA	ALPI ESTER		<i>[Signature]</i>
2	ASILO INFANTILE	TONNINI ANDREA		
	CARLO MARIA SPADA			
3	Angelo Bucci Chenevise	VASSINIS L. RAFFAELLO		<i>[Signature]</i>
4	SAN SITO	PERINI WALTER		<i>[Signature]</i>
5	EUGENIO FOSCHI - S. AGATA	FERRARI D. ANTONIO		<i>[Signature]</i>
6	Collema Castiglione	STELLA d. ALDO		<i>[Signature]</i>
7	PAPA GIOVANNI XXIII	de ALBERTO CARLINO		<i>[Signature]</i>
8	DIVINA PROVVIDENZA	DON VINCENZO GIUSEPPE		<i>[Signature]</i>
9	MAESTRATTA DI CASCITA	DON VITTORIO ZATTINI		<i>[Signature]</i>
10	MADONNA MARGHERITA	DON PINO ZATTINI		<i>[Signature]</i>
11	SEMPER PAR EUNDO	CONIPLER F. SAR		<i>[Signature]</i>



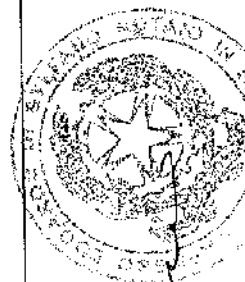
Eduardo Cap...

[Signature]

ASSEMBLEA SOCI 26/10/2020

SEMINARIO RAVENNA - Piazza Duomo 4

	SCUOLA MATERNA	DATA		FIRMA
		NOMINATIVO		
1	S. MARIA ASSUNTA - SOLAROLO	DON TIZIANO ZOLI		Chianelli
2	S. GIUSEPPE - LUGO	Sir Quindicioli		Liberali-Foti
3	"GHEZZO" S. PIETRO INCARPIANO	Don Giovanni Gail		Don Giovanni Gail
4	L'ARCA DI NOÈ - MEZZANO (RA)	DON ANDREA BONAZZI		Don Andrea Bonazzi
5	MARIA AUSILIATRICE FUSIGNANO	DON MARCO CORADINI		Don Marco Coradini
6	BEATA MARGHERITA FUSO	TERESA SANGIORGIO		Teresa Sangiorgio
7	S. AUTONINO FUSO	TERESA SANGIORGIO		Teresa Sangiorgio
8	DEL TARD. S. PIETRO IN CAVALLO	NELETTA G. P. SERRAVALLE		L. P. Serravalle
9	Donata - Fusina	Campbell-Fiori		Campbell-Fiori
10	LEGA PATRIZIA BONA RENESSANO FUSO			Xopo R. Bona
11	ADELAIDE BERTI	DON CLAUDIO PLATANI		Don Claudio Platani



Giordano Caporali

[Handwritten signature]

ASSEMBLEA SOCI 26/10/2020

SEMINARIO RAVENNA - PIAZZA DUOMO 4

	DATA		FIRMA	DELEGATO
	SCUOLA MATERNA	NOMINATIVO		
1	"DON ENRISTO VENTURINI	S. ORNELLA FABI	S. Ornelletti	
2	Donato S. Vincenzo RA	Donatelli Fenu		
3	Conte Colsevio	"		
4	MONS. G. ROBERTI	ADDIGONI SINGIA	Carlo Addigoni	
5	S. FRANCESCO - MASSA LOMBARDA	S. JANET AZHUPABAYIA	Janet Azhupabayia	
6	GIOR. XXII "Ghiadoni" Fiume	Fiume Argmann	Fiume Argmann	
7	"SACCO CORRE" Ex Formellino	ARGNANI CRISTINA	Cristina Argnani	
8	S. GIO. MARIA AUSCATECE	FRANCESCA BATTI S.M.	Francesca Batti	
9	ASILE AZZAROLI	FRANCESCA BATTI S.M.	Francesca Batti	
10	FRIGELU CAROLINA	S. GIACOMO - FRUGES	S. Giacomo	
11	S. MARIA IN FERRELLA PIAZZA F. PIAZZA	DON DARIUSZ SZYMANOWSKI	Don Dariusz Szymanski	
12	COOR. D. FERD. CONTI		Piergiorgio Bontini	
13	B. FABBRI V.S. MARTA	CAVALINA FAUSTO	Fausto Cavalina	



Enrico Caporali

Fausto Cavalina

Fausto Cavalina

FISM PROVINCIALE RAVENNA

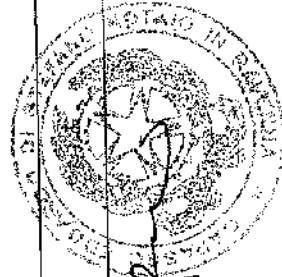
F.I.S.M. PRO JUVENTUTE
Piazza Arcivescovado, 11
48121 RAVENNA
Tel. 0544 246973 - 0544 216378
Fax 0544 216378

ASSETA SOCI 26/10/2020

SEMINARIO RAVENNA - PIAZZA DUOMO 6

[illegible]

Charles C. ...



Allegato " B "

al n. 97 di repertorio

al n. 76 di raccolta

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
PRO JUVENTUTE ETS**

Art. 1) Denominazione, sede, adesione e durata

È costituita l'Associazione Provinciale Pro Juventute ODV-ETS (di seguito nel presente statuto per brevità indicata come "Associazione"), con sede nel Comune di Ravenna, in Piazza Arcivescovado n.11.

Con decisione del Consiglio Direttivo è possibile modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del Comune di Ravenna.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e/o enti intenzionate a svolgere attività in ordine agli scopi statutari appresso indicati.

L'acronimo "ETS" integrerà la denominazione e potrà essere utilizzato, così come l'espressione Ente del Terzo settore, dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ogni riferimento al RUNTS nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale Registro.

Ogni riferimento alle scuole materne contenuto nel presente statuto deve intendersi riferito anche alle scuole dell'infanzia e viceversa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

In forza della propria adesione alla Federazione Italiana delle Scuole Materne (F.I.S.M.), ha struttura democratica e opera mediante attività di volontariato, prestato in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sempre come conseguenza di tale adesione, l'associazione fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U. sui diritti dell'infanzia, quelli sanciti dai Trattati e norme emanati a livello Europeo, nonché dalla Costituzione Italiana.

L'Associazione si ispira, in particolare, ai seguenti valori e principi:

- diritti fondamentali di libertà ed uguaglianza;
- diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa;
- diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e essere agevolati nell'adempimento dei compiti educativi;
- diritto alla libertà di insegnamento;
- diritto di enti e privati ad istituire scuole e istituti di educazione;
- dovere dello Stato di assicurare alle Scuole non statali piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle Scuole Statali.



Eduardo Cattalini

Paola D. Veneri

L'Associazione persegue, le attività di interesse generale di cui alle lettere d), h), i), m) ed u) dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti attività:

- a) promozione della fondazione e costituzione di asili per l'infanzia, scuole materne o speciali o di altri istituti scolastici là dove se ne presenti il bisogno o l'opportunità;
- b) cura dell'adeguamento di ogni scuola ai requisiti e condizioni richieste dalla legge;
- c) promozione della trasformazione degli Asili in Scuole materne;
- d) assistenza morale, giuridica e didattico-educativa ad ogni struttura educativa di natura privata che ne faccia richiesta, al fine di realizzare il loro miglioramento nell'assetto funzionale e organizzativo;
- e) coordinamento dell'attività delle strutture educative di cui alla lettera precedente;
- f) rappresentanza delle strutture educative assistite nei rapporti con le Autorità che presiedono al settore coordinandone le istanze e valorizzando il contributo dato dagli Enti nel campo dell'educazione pre-scolare e dell'assistenza alle famiglie;
- g) organizzazione di corsi specialistici, in relazione ai diversi tipi di strutture educative assistite, al fine di favorire una più adeguata qualificazione del personale addetto nonché dei genitori o di educatori e adulti in genere.

Si propone, altresì, fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela degli enti federati e, in particolare;

- a. rappresenta gli enti federati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose;
- b. garantisce agli enti federati assistenza giuridica, pedagogica, didattica ed amministrativa;
- c. favorisce la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei gestori/amministratori e degli operatori della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- d. promuove l'erogazione di servizi di gestione e di amministrazione, in forma diretta o con altre modalità;
- e. assume adeguate iniziative ai diversi livelli per l'adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi e amministrativi per assicurare giusto riconoscimento "politico" alla funzione pubblica del servizio degli enti federati, della loro autonomia anche con l'erogazione di appropriati finanziamenti;
- f. promuove la costituzione di nuove scuole dell'infanzia e di servizi educativi per l'infanzia, nonché di reti di scuole ed ogni altra forma organizzativa volta ad una migliore gestione delle scuole;
- g. informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno ai problemi e al servizio reso alla comunità dagli enti federati;
- h. promuove, nell'ottica della autonomia, attività di innovazione, sperimentazione e ricerca mediante accordi con le Università ed altre istituzioni culturali.

Inoltre:

- a. favorisce sul territorio forme di coordinamento e di collaborazione tra gli enti federati per la efficiente gestione economica e organizzativa delle

scuole e dei servizi socio educativi, per la loro elevata qualità pedagogica e formativa e per la loro originalità valoriale nella vita della comunità;

b. esprime ed assume la rappresentanza degli enti federati nelle relazioni sindacali territoriali e nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le formazioni politiche e le istituzioni civili locali.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Per conseguire i fini e gli scopi di cui sopra l'Associazione:

- si avvale di uffici di coordinamento e di consulenza tecnica giuridica e amministrativa;

- determina annualmente, con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale, nonché gli eventuali contributi corrisposti dalle strutture educative assistite per particolari servizi loro offerti, proporzionati alle possibilità economiche dei singoli enti.

L'Associazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3) Rapporti con le strutture educative assistite

L'Associazione rispetta l'autonomia statutaria e amministrativa delle strutture educative assistite, nonché la loro personalità morale e giuridica e le assiste nella tutela dei diritti ed interessi al settore.

L'Associazione, pertanto, non avrà ingerenza e responsabilità alcuna nei criteri di amministrazione e nell'amministrazione ordinaria e straordinaria delle strutture educative assistite.

Art. 4) Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo e versino, all'atto di ammissione, la quota associativa.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annua fissata dall'Organo Amministrativo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne



Edoardo Caporali

Roberto Caporali

consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 5) Adesione alla FISM

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Scuole dell'Infanzia (FISM) Nazionale, di cui è articolazione territoriale autonoma, e partecipa alla FISM Regionale dell'Emilia-Romagna.

L'adesione alla FISM Nazionale da parte degli enti gestori avviene attraverso le FISM Provinciali e/o Territoriali, le quali devono accertare, mediante apposita istruttoria, che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale, ed in particolare:

- a. dichiarare di riconoscersi e di condividere i principi fondativi della FISM;
- b. possedere i requisiti specifici previsti dall'articolo 3 dello Statuto Nazionale;
- c. dichiarare esplicitamente di accettare e impegnarsi ad osservare lo Statuto Nazionale della FISM;
- d. dichiarare di accettare quanto prevedono gli Statuti della FISM Provinciale e/o Territoriale e della FISM Regionale di riferimento.

La Federazione Provinciale e/o Territoriale (P/T) provvede ad approvare l'ammissione del richiedente che la FISM Nazionale iscrive nell'apposito elenco nazionale.

Art. 6) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari.

Sono Volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario fare domanda all'Organo Amministrativo mediante presentazione di una istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione e a seguito del pagamento della quota di associazione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva.

Art. 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, salvo quanto *infra* precisato.

L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone

comunicazione al Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Gli Associati che non avranno presentato le proprie dimissioni entro tale data saranno considerati Associati anche per l'anno successivo con conseguente obbligo di versamento della quota annuale associativa.

Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo. Contro detta deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea degli Associati.

La qualità di Associato si perde per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa (la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo), per fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale (in caso di enti) e per gravi comportamenti tenuti dagli Associati all'interno e/o all'esterno dell'Associazione (che saranno dichiarati dall'Assemblea Generale).

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente e l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Consulente Ecclesiastico
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere.

Non sono consentiti più di 3 (tre) mandati consecutivi per qualunque carica associativa. La carica di Presidente può essere ricoperta per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Art. 10) Assemblea degli Associati

a) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- nomina il Presidente e i restanti componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di controllo e il Revisore nei casi previsti dalla legge;
- approva, senza diritto di voto da parte dei membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio di previsione annuale
- delibera, senza diritto di voto da parte dei diretti interessati, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione



Edoardo Cap...

Anna Maria...

dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- esamina la situazione morale, educativa, giuridica e, se richiesta e a soli fini consultivi, la situazione finanziaria delle strutture educative assistite;
- formula eventuali proposte al Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

b) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in base a delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo all'interno del Comune di Ravenna nel caso di particolari circostanze, apprezzate dal Consiglio Direttivo stesso, almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, in sessione straordinaria, ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione (che dovrà tenersi non prima di un giorno e non oltre trenta giorni dalla prima) e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

c) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni, e in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.

Il voto si esercita in modo palese, salve le deliberazioni che interessino le persone (comprese le votazioni per le elezioni delle cariche) o la deliberazione di scioglimento dell'Ente che saranno assunte con voto segreto.

d) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato nominato dall'Assemblea stessa.

La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato.

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, senza diritto di voto, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali (ossia in audio o video conferenza) purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

A) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

B) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

C) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

e) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, da convocarsi non prima di un giorno dalla prima convocazione e non oltre trenta giorni dalla stessa, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

a) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione e amministrazione



Edgardo Di Stefano

Luigi Di Stefano

dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati (sia in adunanza ordinaria che straordinaria);
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- vigilare sull'attività dei singoli asili o scuole, rispettandone però l'autonomia patrimoniale ed amministrativa, curandone il migliore ordinamento sul piano morale, religioso, didattico ed amministrativo, nonché consigliando a che tutte le attività delle strutture educative assistite siano conformi alle norme di legge;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare il Regolamento e le norme sul funzionamento dell'Associazione (la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati e dipendenti dell'Associazione);
- proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie od opportune per il migliore conseguimento dei fini dell'Istituto;
- sollecitare aiuti finanziari e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e di privati in favore delle strutture educative assistite;
- promuovere tutte quelle iniziative di carattere didattico, assistenziale, amministrativo ed economico, necessarie o opportune per il potenziamento della Associazione e delle strutture educative assistite;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- assumere dipendenti e impiegati necessari al funzionamento dell'Associazione, determinandone la retribuzione;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

b) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'Assemblea Generale in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche ovvero indicate, tra i propri Associati, dagli Enti Associati e durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Essi sono rieleggibili, nei limiti di quanto previsto dall'art.9, ed entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando quanto richiesto dal Codice del Terzo settore.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità professionale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge, morte.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

c) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma ogni trimestre, previa convocazione da parte del Presidente da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. Si riunisce, altresì, qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuale (ossia in audio o video conferenza) purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;



Edoardo Cap...

Luigi Caracciolo

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

d) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, 2407 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

e) Commissioni e gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, o gruppi di lavoro, composte da Consiglieri e da persone esterne esperte, con compiti di studio, approfondimento ed elaborazione di progetti, programmi e attività su temi di particolare rilevanza e/o di specifico interesse degli Associati.

Sono costituite Commissioni specifiche sulle tematiche della pedagogia e la didattica (Commissione Pedagogico Didattica) e della gestione degli enti federati (Commissione Gestionale).

Il Consiglio regola le attività e l'organizzazione delle Commissioni delle quali possono farne parte anche persone esterne, che abbiano competenza ed esperienza nel settore.

Di norma le Commissioni sono coordinate e dirette da un componente il Consiglio Direttivo o da una persona indicata dal Consiglio stesso.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi, delle Autorità e in giudizio ed è nominato dall'Assemblea.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza e dirige tutta l'attività dell'Associazione, curando, in particolare, l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile, secondo quanto previsto anche all'art.9.

In caso di assenza o temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con tutti i medesimi poteri e le stesse attribuzioni, fermo restando che può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il limite di età per l'assunzione della carica di Presidente è di anni 75 (settantacinque) non compiuti al momento dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Art. 13) Vice Presidente

È nominato dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile, nei limiti di quanto previsto all'art.9.

In caso di assenza o dimissioni o altro impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce e assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo, nonché la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e nei giudizi, fino alla prima Assemblea che elegge un nuovo Presidente.

Art. 14) Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell'Associazione e si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario.

Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza, oltre al Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere.

In caso di urgenza sostituisce il Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire al medesimo le decisioni prese.

In caso di dimissioni o vacanza dei componenti, gli stessi vengono sostituiti con altri membri del Consiglio Direttivo, nominati dall'Assemblea Generale fino a nuova nomina.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, con obbligo di convocare entro tre mesi l'Assemblea Generale degli Associati per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

È responsabile dinanzi al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 15) Consulente ecclesiastico

È nominato dall'autorità ecclesiastica regionale/interregionale (Conferenza Episcopale) con il compito di adoperarsi affinché nell'attività educativa svolta dagli enti federati, in quanto gestori di scuole di ispirazione cristiana, abbia giusto risalto la componente religiosa.

In particolare, il consulente ecclesiastico sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l'inclusione e la valorizzazione della scuola dell'infanzia nella pastorale parrocchiale e nelle attività degli Uffici diocesani della Scuola e dell'Educazione, propone e favorisce iniziative per la formazione religiosa dei docenti e l'educazione cristiana delle famiglie.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con voto consultivo.

Art. 16) Organo di Controllo

a) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea Generale nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio



Edoardo Cap...

Francesco...

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto prescritto per legge dalle linee guida emanate. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; hanno, inoltre, diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Il parere dell'organo di controllo è obbligatorio e vincolante in caso di esclusione di un Associato per qualsiasi causa.

b) Composizione

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non Associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

Se monocratico il soggetto da nominare è scelto fra persone non Associate.

I componenti l'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata *ultra* o *infra* triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 17) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo ma in tal caso tutti i suoi componenti (o l'unico componente in caso di Organo monocratico) devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18) Segretario

Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli Associati e, immediatamente dopo l'elezione, ne partecipa a tutte le riunioni, redigendo i verbali delle sessioni, ove non sia previsto l'intervento di un Notaio quale soggetto verbalizzante.

Partecipa, altresì, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali delle sessioni.

Redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative.

Cura ogni adempimento in ordine al funzionamento dell'Associazione e provvede all'organizzazione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 19) Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea e, immediatamente dopo l'elezione, partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Il tesoriere cura le entrate e le uscite dell'Associazione, provvede a riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e tutti i proventi, provvede al pagamento di tutte le spese di gestione ordinaria e tiene l'inventario dei beni dell'Associazione.

In particolare, redige e cura la tenuta dei libri contabili, sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento e redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo annuali secondo criteri di prudenza, di trasparenza e di oculatezza, nel rispetto dei principi contabili previsti dalla legge.

Collabora, inoltre, con il Segretario all'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO

Art. 20) Patrimonio dell'Associazione

a) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali, da eccedenze di bilancio e dalle somme donate, una tantum dalle Diocesi, per consentire la copertura delle spese di costituzione e di avviamento delle attività dell'Associazione.

Si compone di:

a) un **Fondo di Dotazione**, attualmente pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola Zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea degli Associati per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un **Fondo di Gestione** che comprende il valore di tutti gli altri beni.

b) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche



Edoardo

Luca di...

sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, Associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il versamento dei soci non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili e terzi per successione (né a titolo universale né a titolo particolare).

Art. 21) Bilancio ed esercizi sociali

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea Generale degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con le ulteriori indicazioni di legge.

La quota di adesione alla Associazione deve tenere conto delle quote dovute alla FISM Nazionale e alla FISM Regionale (o sovraregionale) e il

suo importo deve assicurare l'equilibrio di bilancio della Associazione.

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ENTE

Art. 22) Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea Generale alla quale siano presenti, in proprio o per delega, non meno di tre quarti degli Associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta.

Nel caso non venga raggiunto, né in prima né in seconda convocazione, la presenza dei tre quarti degli Associati, l'Assemblea potrà decidere l'integrazione delle votazioni con la raccolta per corrispondenza dei voti assenti, ai quali comunque dovrà essere comunicato integralmente il testo delle modifiche proposte.

Art. 23) Scioglimento

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di una apposita Assemblea, con avviso a tutti gli Associati e con la presenza di tre quarti degli Associati stessi: la relativa deliberazione sarà assunta con voto segreto e deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza dei presenti, i quali nomineranno uno o più liquidatori.

La proposta di scioglimento può essere avanzata dal Consiglio Direttivo legittimamente in carica o da un terzo degli Associati.

Art. 24) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra FISM che opera nella Regione o alla FISM Nazionale, ovvero ad altro Ente del Terzo Settore che abbia finalità di educazione dei bambini individuato con delibera dell'Organo Amministrativo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

CONTROVERSIE

Art. 25) Controversie - clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che possa formare oggetto di compromesso e che dovesse sorgere tra gli Organi dell'Associazione e gli Associati o tra questi ultimi sull'interpretazione, annullamento, adempimento del presente Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l'esclusione dell'Associato, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sarà definita da un collegio arbitrale, costituito da tre arbitri che saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 del codice di procedura civile.

Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due.

In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. L'arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo equità, vincherà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo.

Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede l'Associazione, non sarà tenuto all'osservanza di alcuna norma di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio e dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dall'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente.

Nel caso di pluralità di parti ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del collegio e tanti arbitri



Edoardo Capasgo

Luca Capasgo

quanti saranno necessari per costituire un collegio composto da un numero dispari di componenti. I soggetti costituenti un'unica parte e un unico centro sostanziale di interessi dovranno nominare un unico arbitro al fine della costituzione del collegio arbitrale; a tal fine i medesimi nomineranno un proprio rappresentante, cui conferiranno il più ampio potere di rappresentanza, sostanziale, processuale e di nomina del proprio arbitro, ed eleggeranno domicilio presso la sua residenza; al medesimo pertanto dovranno essere notificati gli eventuali atti.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e segg. del codice di procedura civile.

Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale ove ha sede l'Associazione.

NORME FINALI

Art. 26) Disposizioni circa la responsabilità solidale

Gli organi dirigenti della Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dagli enti federati.

Art. 27) Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, si fa rinvio alle norme del Codice del terzo settore e in subordine (e in quanto compatibili con le prime) quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, firmato a norma di legge, esistente nei miei atti, che rilascio per gli usi di legge.
Ravenna, 12 novembre 2020, nel mio studio alla Via Corrado Ricci n. 29

[file firmato digitalmente dal Notaio Edoardo Capasso]